

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DEL VOUCHER SOCIO SANITARIO ADULTI, MINORI E AD ALTO PROFILO MENSILE A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITA' DI CUI ALLE D.G.R N. 2720 DEL 23/12/2019 E N. 2862 DEL 18/02/2020

TRA

l'Agenda di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Milano in Corso Italia n. 52, codice fiscale 09320520969, partita IVA 09320520969, nella persona del Direttore Generale, dott. Walter Bergamaschi nato a Milano il 17.07.1964, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

il soggetto gestore ADI Linde Medicale S.r.l. (di seguito Soggetto Gestore), con sede legale nel Comune di Arluno, Via Guido Rossa n. 3, codice fiscale 04411460639 partita IVA 01550070617, nella persona del sig. Andrea Vittorio Porrini nato a Milano il 19/11/1968, residente nel Comune di Parabiago, Via Muratori n. 6, codice fiscale PRRNRV68S19F205U , in qualità di legale rappresentante o suo delegato,

PREMESSO CHE

Regione Lombardia con D.G.R. n. 2720/2019 e n. 2862/2020 ha previsto nell'Allegato B) – Misura B1), tra gli altri, come strumento di attuazione della Misura B1 i Voucher sociosanitari adulti, minori e ad alto profilo mensili erogati a favore di persone in condizione di gravissima disabilità:

- fino a un massimo di € 460,00 a favore di persone adulte, per il miglioramento della qualità della vita loro e delle loro famiglie;
- fino a un massimo di € 600,00 a favore di minori per la realizzazione di progetti per il miglioramento della qualità della vita degli stessi e delle loro famiglie;
- fino a un massimo di € 1.650,00 a favore di persone adulte/minori, con bisogni di particolare intensità in quanto dipendenti da tecnologia assistiva

prevedendo che il progetto deve essere realizzato da enti erogatori di servizi sociosanitari o sociali accreditati che aderiscono allo strumento Voucher e che sono in possesso delle figure professionali necessarie;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è l'erogazione delle prestazioni previste dalle DGR n. 2720/2019 e n. 2862/2020, con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei soggetti beneficiari individuati dalla ATS tra i cittadini residenti sul proprio territorio, che sono stati ritenuti idonei dalle ASST territorialmente competenti a seguito della valutazione multidimensionale.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili al Voucher mensile di cui alle DGR n. 2720/2019 e n. 2862/2020.

Nello specifico, si prevede l'erogazione di Voucher:

- fino a un massimo di € 460,00 a favore di adulti che presentano un bisogno di sostegno:
 - alla persona per il mantenimento del benessere psicofisico, anche con prestazioni di natura tutelare e/o infermieristica per mirate necessità di rafforzamento, non di sostituzione, delle prestazioni di assistenza domiciliare (ADI e SAD);
 - alla famiglia con interventi di sollievo e di supporto alle relazioni familiari;
 - alle relazioni intra ed extra familiari.
- attraverso le seguenti tipologie di intervento individuali e/o di gruppo:
 - Attività specifiche socializzanti/ricreative;
 - Momenti di sollievo per la famiglia;
 - Interventi di supporto alle relazioni familiari.
- fino a un massimo di € 600,00 a favore di minori che presentano un bisogno di sostegno:
 - alla persona per il mantenimento del benessere psicofisico, anche con prestazioni di natura tutelare e/o infermieristica per mirate necessità di rafforzamento, non di sostituzione, delle prestazioni di assistenza domiciliare (ADI e SAD);
 - alla persona con necessità di attività stimolanti, inclusive, anche ludiche;
 - alle relazioni extra familiari con coetanei in contesti socializzanti;
 - alla famiglia attraverso interventi di sollievo e di supporto alle relazioni familiari;
 - per interventi di supporto educativo e socioeducativo a complemento degli interventi di abilitazione e riabilitazione (v. DPCM 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei LEA – art 32, comma 2, lettera h), basati ad esempio su principi comportamentali (es. TEACH, ABA, ecc.).
- attraverso le seguenti tipologie di intervento individuali e/o di gruppo:
 - Attività specifiche socializzanti/ricreative/ludiche anche in setting stimolanti (ad es. i progetti: Spazio Gioco, Progetto Asilo, Sabato di Sollievo, ...);
 - Accompagnamento educativo in contesti socializzanti (es. gruppo di pari, piscina, luoghi di aggregazione, strutture sociosanitarie e/o sociali, setting specifici per tipologia...);
 - Interventi di supporto alle relazioni familiari;
 - Momenti di sollievo per la famiglia;
 - interventi di supporto educativo e socioeducativo a complemento degli interventi di abilitazione e riabilitazione, basati ad esempio su principi comportamentali (es. TEACH, ABA, ecc.)
- fino a un massimo di € 1.650,00 a favore di persone disabili gravissime che presentano bisogni di particolare intensità in quanto dipendenti da tecnologia assistiva, con bisogno di supporto e di pause di sollievo al caregiver familiare:
 - attraverso interventi di assistenza tutelare fino a massimo 20 ore/settimanali.

Art. 2 Impegni e compiti

L'ATS, a seguito del riconoscimento dei criteri per l'accesso ai Voucher sociosanitari adulti, minori e ad alto profilo mensili da parte della ASST effettuato attraverso la Valutazione Multidimensionale e la stesura del Progetto Individuale, si impegna a:

- verificare la correttezza e la coerenza tra il Progetto Individuale e il Progetto d'Intervento;
- verificare la capienza del budget;
- comunicare alla ASST di riferimento e al Soggetto Gestore la data di inizio dell'attivazione del Voucher mensile, secondo le procedure in uso;
- effettuare, a conclusione dell'intervento da parte del Soggetto Gestore, un controllo di conformità tra le prestazioni rendicontate e quelle autorizzate e procedere alla liquidazione delle stesse;

Il Soggetto Gestore si impegna a:

- garantire il pieno rispetto di quanto disposto dalle DGR n. 2720/2019 e n. 2862/2020, erogando le prestazioni oggetto del presente contratto;
- rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti dalle DGR n. 2720/2019 e n. 2862/2020;
- prestare la propria attività su richiesta del soggetto beneficiario del voucher mensile;
- redigere e aggiornare, sentito l'interessato/famiglia, il Progetto di Intervento;
- trasmettere alla ASST territorialmente competente, il Progetto di Intervento condiviso e sottoscritto dall'interessato/famiglia;
- mantenere aggiornato il diario o registro o elenco delle prestazioni erogate, secondo le indicazioni regionali;
- trasmettere mensilmente alla ATS, entro il giorno 5 del mese successivo al mese di riferimento, copia del diario o registro delle prestazioni erogate sottoscritto dall'interessato/famiglia, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e, a seguito della verifica di congruità da parte di ATS, emettere la relativa fattura;
- non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
- trasmettere alla ASST territorialmente competente, a conclusione dell'intervento, la relazione conclusiva contenente l'andamento del progetto e i risultati raggiunti;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare al trattamento dei dati le misure previste dalle norme in materia;

Art. 3

Debito informativo, corrispettivo, modalità e termini di pagamento

Il Soggetto Gestore è tenuto nei confronti della ATS alla rendicontazione quantitativa e qualitativa dell'attività effettuata, come descritta nell' Art. 2, con modalità ed evidenze che saranno comunicate dalla ATS, in continuità con quanto già previsto e tenendo conto delle eventuali nuove indicazioni che verranno fornite.

Le tariffe di riferimento per il calcolo dell'ammontare del voucher sono quelle declinate nella DGR 2942/2014 per la misura RSA aperta "Costi teorici di riferimento per la composizione dei pacchetti – Costo omnicomprensivo" qui di seguito indicati:

Figura professionale	Costo orario
ASA/OSS	€ 21,00
Infermiere	€ 27,00
Educatore	€ 24,00

L'importo effettivo del voucher è modulato, fino al massimo previsto dalla tipologia del voucher attivato, in base al numero delle ore mensili di assistenza e alle diverse figure

professionali previste. L'importo effettivo liquidato al Soggetto Gestore è calcolato moltiplicando gli importi sopra declinati per il numero delle ore effettuate nel mese, e comunque non superiori a quelle definite dal Progetto di Intervento.

Come da indicazioni regionali, l'erogazione del Voucher mensile si concluderà entro il termine massimo del 31/12/2020 e comunque fino ad esaurimento delle risorse.

La ATS, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il Soggetto Gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

La ATS provvederà, a fronte dell'erogazione delle prestazioni, al pagamento del voucher rendicontato dal Soggetto Gestore, secondo le entità e le modalità stabilite dalle DGR n. 2720/2019 e n. 2862/2020, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura da parte di ATS.

Art. 4

Mantenimento dei requisiti e vigilanza

Il Soggetto Gestore garantisce il possesso e il mantenimento di tutti i requisiti richiesti dalle DGR n. 2720/2019 e n. 2862/2020, mantenendone idonea traccia documentale a disposizione per ogni verifica.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione e ad adempiere al debito informativo previsto.

La ATS esercita le funzioni di vigilanza e di controllo di appropriatezza delle prestazioni, in coerenza con quanto stabilito dalla DGR n. 2720/2019 e n. 2862/2020.

L'inosservanza degli obblighi di cui sopra costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni. Nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida.

Art. 5

Responsabilità per danni e copertura assicurativa

Il Soggetto Gestore solleva ATS da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione di azioni poste in essere nell'attuazione del presente contratto e nello svolgimento del Progetto.

Art. 6

Durata del contratto

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2020.

Nelle more della sottoscrizione del presente contratto, la ATS provvede a riconoscere altresì le prestazioni erogate a far data dal 01.01.2020 dal Soggetto Gestore a favore di utenti già in carico come previsto dalla DGR 2431/2019, a condizione che le stesse siano state rese sulla base di quanto previsto dal contratto sottoscritto nell'anno 2019, dal piano di assistenza individuale e che vengano debitamente rendicontate.

In caso di cessazione dell'attività, corre l'obbligo per il Soggetto Gestore di darne comunicazione all'ATS con preavviso di almeno 30 giorni, garantendo la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare gli assistiti, periodo comunque non inferiore a 30 giorni.

Il presente contratto può essere risolto per gravi violazioni degli obblighi previsti dallo stesso. Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida, inviata con raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata.

Articolo 7

Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Il presente contratto può essere modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al Soggetto Gestore.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al Codice Civile e alla normativa di settore.

Art. 8

Clausola risolutiva espressa

L'ATS si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente tale contratto in caso di inattività del Soggetto Gestore ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di diffida formale.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i..

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dall'accreditamento.

Articolo 9

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro di Milano.

Art. 10

Trattamento dei dati personali e consenso informato

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti e raccolti in conseguenza della stipulazione della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016, dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal D. Lgs n. 101/2018.

Il Soggetto Gestore applica tutte le misure previste dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196/2013 e s.m.i. per il trattamento dei dati personali e idonee procedure per l'informazione agli assistiti e per l'acquisizione del loro consenso alle prestazioni. Titolare del trattamento dei dati per il Soggetto Gestore è il Legale Rappresentante

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, lì

Linde Medica S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Andrea Vittorio Porrini

ATS della Città Metropolitana di Milano
Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi